



04906-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GASTONE ANDREAZZA - Presidente -
ANGELO MATTEO SOCCI - Relatore -
STEFANO CORBETTA
ENRICO MENGONI
ALESSANDRO MARIA ANDRONICO

Sent. n. sez. 1572
UP - 04/10/2022
R.G.N. 12875/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis)

0211

In caso di diffusione del
procedimento, il presente
omissione di atti e
gli atti di causa, e
a tutti gli effetti
02/10/2022
il giorno 02/10/2022
il presente provvedimento
è stato notificato
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

tutte le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
STEFANO TOCCI

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;

l'Avv. (omissis) per le parti civili chiede (conclusioni scritte) l'inammissibilità del
ricorso con la condanna alle spese del grado in favore delle parti civili costituite;

l'Avv. (omissis) ha concluso (conclusioni scritte) per l'accoglimento del ricorso.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Mariani

Amelio Jacci

RITENUTO IN FATTO

1. la Corte di appello di Milano con sentenza del 14 febbraio 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, del 16 luglio 2022, che aveva condannato (omissis) alla pena di anni 14 di reclusione, oltre alle pene accessorie, relativamente al reato di cui agli art. 81, 609 bis e 609 ter, ultimo comma, cod. pen. – commesso dal 2010 al dicembre 2012 -.

2. L'imputato propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, primo comma, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge (art. 159, 160, 178 e 179 cod. proc. pen.), nullità del decreto che dispone il giudizio.

L'imputato veniva dichiarato irreperibile con decreto del P.M. del 15 novembre 2017. All'udienza preliminare del 17 settembre 2019 l'imputato era assente, compariva il difensore di fiducia, Avv. (omissis)

Il Giudice per l'udienza preliminare emetteva il decreto per il giudizio e, senza disporre nuove ricerche, notificava lo stesso al difensore di fiducia (art. 159, ultimo comma, cod. proc. pen.). All'udienza dibattimentale del 6 febbraio 2020 la difesa prontamente eccepiva la nullità del decreto che dispone il giudizio. Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità proposta dalla difesa, ritenuta la mera irritualità della notifica del decreto che dispone il giudizio. La Corte di appello ha richiamato integralmente l'ordinanza del Tribunale.

Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio (invece di rinnovare direttamente la notifica) disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica (Sez. 5, Sentenza n. 50080 del 14/09/2017 Ud. (dep. 02/11/2017) Rv. 271540 – 0). Conseguentemente risulta nullo sia il decreto che dispone il giudizio sia il rinnovo, della notifica, disposto direttamente dal Tribunale.

2. 2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (con perizia psicologica sui minori parti offese).

La Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di perizia psicologica sui minori parti offese, ritenendo la prova non indispensabile per la decisione. Invece, la perizia psicologica sui minori era indispensabile (le violenze sarebbero avvenute all'età di 5 e di 7 anni) in quanto la stessa avrebbe apportato elementi di valutazione sull'attendibilità delle loro dichiarazioni.

In contesti così delicati la perizia deve ricondursi, certamente, al concetto di prova decisiva.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

2. 3. La procura generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. 4. L'imputato ha depositato memoria nella quale aderisce alle conclusioni della Procura generale della Cassazione, relativamente al primo motivo di ricorso, e insiste per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità.

La questione processuale della nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio (il ricorrente non formula nessuna questione sulla nullità della citazione per l'udienza preliminare) risulta manifestamente infondata in quanto il Tribunale disponeva il rinnovo della notifica a mani proprie dell'imputato, del decreto che dispone il giudizio, a cura della casa circondariale di [omissis], dove il ricorrente era detenuto (imputato, peraltro, presente all'udienza in quanto detenuto per altra causa) e

l'udienza veniva rinviata per "assicurare all'imputato il rispetto del termine a comparire".

Va allora precisato che l'invalidità di cui si lamenta il ricorrente avrebbe in realtà, al più, travolto la sola notifica dell'atto, successiva al decreto che dispone il giudizio, di per sé valido, sicché, essendo ormai divenuto irreversibile il passaggio del processo alla fase dibattimentale, ed essendo necessario, nella specie, unicamente integrare il rapporto processuale riguardante la notifica, ben poteva il giudice del dibattimento procedere alla rinnovazione della notifica, quale adempimento successivo (vedasi tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 14820 del 20/02/2009, Rv. 243730).

4. Anche il motivo sulla omessa perizia psicologica, sulla capacità a testimoniare dei minori, risulta generico e manifestamente infondato. Non sussiste un'automaticità della perizia solo per il dato anagrafico delle parti offese, ma è necessario individuare in concreto gli elementi che giustificano la necessità dell'accertamento peritale. Sia il ricorso in appello sia quello in cassazione sono generici e prospettano solo la mancata assunzione di una prova decisiva, senza specificare i motivi della necessità concreta di un accertamento. La motivazione della Corte di appello, sul punto, risponde in maniera sintetica, ma adeguata, alla sola questione prospettata con l'impugnazione (la decisività dell'accertamento peritale).

Per completezza deve ribadirsi che la perizia sui minori non risulta, comunque, una prova decisiva: «La mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 - dep. 31/08/2017, A e altro, Rv. 27093601; vedi anche Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 - dep.

09/11/2012, Ritorto e altri, Rv. 25370701; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013 - dep. 14/02/2013, Sciarra, Rv. 25515201).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli art. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 4/10/2022

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Gastone ANDREAZZA

